

Disciplinare per gli INTERVENTI di SOSTEGNO ECONOMICO**Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente disciplinare regola i criteri di accesso e di erogazione dell'intervento di sostegno economico di cui al Titolo II del *"Regolamento per l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali"*, rivolto a singole persone o a nuclei familiari privi di risorse economiche sufficienti per il soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano, in una prospettiva di fuoriuscita dalla condizione di disagio.
2. L'intervento di sostegno economico consiste in un'erogazione in denaro o in buoni alimentari stabilita dal Servizio Sociale nei limiti delle risorse finanziarie stanziare.
3. L'ammontare massimo dell'intervento è determinato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci del Valdarno Aretino. Per l'anno **2021** l'ammontare massimo del sostegno economico erogabile viene quantificato in **€ 3.500,00** annui per un nucleo familiare e contributo massimo mensile di **€ 500,00**, salvo eventuale diversa disposizione prevista in disposizioni ministeriali, regionali o progetti a valenza zonale ed approvati o recepiti dalla Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno.

Art. 2 (Destinatari)

1. L'intervento è destinato alle singole persone e ai nuclei familiari residenti nei comuni del Valdarno Aretino che si trovano in condizioni di disagio socio-economico, così come definito all'articolo 3, comma 1.
2. Possono essere erogati interventi in emergenza anche a favore di persone in difficoltà economica previste all'art. 5 c. 2 L. 41/2005 e che sono di passaggio sul territorio dei Comuni del Valdarno Aretino per permettere loro di raggiungere il luogo di residenza, previa segnalazione alle forze dell'ordine competenti per territorio.

Art. 3 (Requisiti di accesso)

1. Sono considerati in condizione di disagio i nuclei familiari la cui situazione economica è inferiore a un fabbisogno economico determinato in base alla tabella che segue:

Componenti il nucleo	Coefficiente scala di equivalenza	Valore annuo fabbisogno economico	Valore mensile fabbisogno economico
1	1	6150	515,58 €
2	1,57	9700	809,46 €
3	2,04	12600	1.051,78 €
4	2,46	15200	1.268,33 €
5	2,85	17600	1.469,40 €
6	3,2	19800	1.649,86 €
7	3,55	22000	1.830,31 €
8	3,9	24100	2.010,76 €
9	4,25	26300	2.191,22 €
10	4,6	28450	2.371,67 €

2. Per nucleo familiare si intende quello definito ai fini del calcolo dell'ISEE.
3. Per presentare la richiesta di intervento economico deve essere posseduta una attestazione ISEE “standard o ordinario” oppure ISEE “corrente”, in corso di validità.
4. Rappresenta causa di esclusione dall'intervento la disponibilità da parte del nucleo familiare di una delle seguenti situazioni:

a. un **patrimonio mobiliare** (rilevabile dalla certificazione ISEE) di:

1. almeno **€ 2.500,00** (considerato che con il nuovo ISEE il patrimonio mobiliare di riferimento è quello di 2 anni prima, ai fini della valutazione professionale per bisogni primari, l'assistente sociale può richiedere l'estratto conto aggiornato all'ultimo trimestre disponibile antecedente la richiesta economica)
2. almeno **€ 4.000,00** ai fini della valutazione professionale per interventi quali agevolazioni servizi scolastici, sportivi, culturali e del tempo libero;

Il valore del patrimonio mobiliare è rideterminato annualmente dalla Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno;

- b. un **patrimonio immobiliare**, oltre la prima casa;
- c. presenza di beni mobili quali autoveicoli, motoveicoli ..., acquistati nuovi nell'anno precedente a quello della domanda d'intervento;

-
- d. presenza di beni mobili quali autoveicoli, motoveicoli ..., acquistati usati nell'anno precedente a quello della domanda d'intervento per un valore superiore ad € **8.000,00** (quotazione Quattro Ruote).

Art. 4 (Quantificazione, durata, modalità di erogazione e possibilità di rinnovo dell'intervento di sostegno economico)

1. Per il calcolo dell'importo erogabile si sottrae al valore del fabbisogno economico di cui alla tabella riportata nell'art. 3 il valore ISE indicato nella specifica attestazione di ogni singolo nucleo familiare.
2. L'intervento **ha una durata massima di quattro mesi**, in caso di presenza nel nucleo familiare di persone idonee ad assumere un impiego lavorativo, e **di dodici mesi** nei seguenti casi:
 - nuclei monogenitoriali con minori a carico;
 - grave situazione sanitaria di 1 o più membri del nucleo familiare – accertata dalle competenti commissioni sanitarie - che impediscono la ripresa definitiva di una attività lavorativa;
 - gravi situazioni sanitarie di 1 o più membri del nucleo familiare – accertate dalle competenti commissioni sanitarie - in attesa dei riconoscimenti economici previdenziali/assistenziali;
 - perdita di 1 reddito del nucleo familiare da almeno 3 mesi dietro presentazione documentazione attestante il licenziamento senza aver maturato le provvidenze economiche di sostegno alla perdita del lavoro;
 - cessazione/sospensione/consistente riduzione dell'attività lavorativa di almeno un componente il nucleo familiare a seguito della pandemia (documentabile anche con autocertificazione) da almeno 3 mesi.
3. L'erogazione dell'intervento avviene in rate mensili.
4. Ai sensi dell'articolo 11, punto 3 del "*Regolamento per l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali*", qualora il Servizio Sociale valuti che i destinatari dell'intervento non sono in grado di gestire le proprie risorse monetarie, lo stesso sarà erogato sotto forma di **buoni alimentari o di apertura di credito presso esercizi commerciali di generi di prima necessità**.

5. L'intervento può essere rinnovato alla sua scadenza, previo aggiornamento del progetto assistenziale individualizzato di cui all'articolo 7.
6. In caso di presenza nel nucleo familiare di persone idonee ad assumere un impegno lavorativo, l'intervento economico potrà essere rinnovato solo a seguito di adesione ad un progetto individualizzato che coinvolga ogni membro della famiglia.

Nel **progetto personalizzato** dovranno essere indicati i tempi previsti per il raggiungimento di specifici obiettivi, che dovranno promuovere il processo di autonomia da parte del nucleo familiare e l'interruzione dell'erogazione di sostegni economici. Il progetto dovrà comunque essere rivalutato e riformulato annualmente in concomitanza al rinnovo della certificazione ISEE.

L'attivazione di un progetto di **borsa lavoro/tirocinio** che comporti il riconoscimento di una retribuzione mensile andrà a sostituire l'erogazione di contributi economici da parte del Servizio Sociale Comunale.

Art 5 (Interventi economici urgenti una tantum non ripetibili)

1. Qualora la situazione reddituale effettiva, al momento della presentazione della richiesta di intervento economico sia peggiorata sostanzialmente rispetto a quella dichiarata ai fini ISEE e non fosse stato possibile procedere al calcolo dell'ISEE corrente, il richiedente può presentare una autocertificazione attestante l'attuale condizione reddituale e lavorativa.
2. Tale certificazione potrà essere utilizzata dal cittadino per supportare **richieste di intervento economico definite "urgenti"** solo ed esclusivamente se possedute le seguenti condizioni:
 - a. **Grave situazione sanitaria** – accertata dalle competenti commissioni sanitarie - di 1 o più membri del nucleo familiare che impediscono la ripresa temporanea o definitiva di una attività lavorativa.
 - b. **Gravi situazioni sanitarie** – accertate dalle competenti commissioni sanitarie - di 1 o più membri del nucleo familiare in attesa dei riconoscimenti economici previdenziali/assistenziali.
 - c. **Decesso** di soggetti soli con una totale assenza di rete familiare, in attesa di procedimento di nomina di un rappresentante legale per la gestione patrimoniale, per eventuale recupero somme anticipate dall'Amministrazione Comunale.

-
- d. **Perdita** di 1 reddito del nucleo familiare da almeno 3 mesi dietro presentazione documentazione attestante il licenziamento senza aver maturato le provvidenze economiche di sostegno alla perdita del lavoro.
- e. In presenza di **provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria** (affidamento al Servizio Sociale, sostegno, orientamento e controllo, parziale o totale limitazione della responsabilità genitoriale).
3. Tali interventi economici definiti urgenti sono erogabili Una Tantum e per **un importo massimo per l'anno 2021, di:**
- a. **euro 1.500,00**
 - b. **euro 3.000,00** in caso di:
 - i. presenza di sfratto esecutivo: contributo per nuovo contratto di affitto;
 - ii. emergenza abitativa: contributo per affittacamere, B&B, case vacanza, albergo, residence ...;
 - c. **in presenza di spese funerarie** il limite del contributo – **euro 1.500,00** - può essere aumentato in base agli accordi sottoscritti dalle Amministrazioni Comunali con le agenzie deputate.

L'ammontare annuo massimo del contributo Una Tantum sarà rideterminato annualmente dalla Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno.

Art. 6 (Presentazione della domanda di intervento)

1. La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare al Servizio Sociale competente, compilata in ogni sua parte e sottoscritta. Se presentata in cartaceo ad altro ufficio (es.: Ufficio Protocollo, Urban Center, Punto Amico) oppure inviata on-line, dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, pena la non accettazione della richiesta.
2. Alla domanda sono allegate le dichiarazioni sostitutive necessarie per la valutazione del possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 3 e per la quantificazione della misura dell'intervento di cui all'articolo 4.
3. Il richiedente può rettificare eventuali omissioni ed errori presenti nelle dichiarazioni allegate alla domanda se esse comportano una situazione di vantaggio, presentando una nuova dichiarazione ISEE.

4. Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute nella propria condizione familiare e/o economica rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.

5. Le rettifiche e/o gli aggiornamenti comportano la rideterminazione della misura dell'intervento erogabile.

Art. 7 (Presa in carico e progetto assistenziale individualizzato)

1. I nuclei familiari che richiedono l'intervento economico di sostegno e che soddisfano i requisiti di accesso di cui all'articolo 3 sono coinvolti in un "percorso di autonomia sociale" finalizzato a favorire la fuoriuscita dalla condizione di disagio e in ogni caso i nuclei familiari sono in carico **per una durata massima di 3 anni** ad eccezione della casistica individuata all'art. 4 c.2 e all'art.5 c.2.
2. Il "percorso di aiuto sociale" si articola in quattro momenti:
 - a. **la fase di valutazione** professionale del bisogno effettuata dal Servizio Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono e l'eventuale presa in carico della singola persona o del nucleo familiare richiedente. La valutazione professionale prevede anche il confronto con il cittadino relativamente ai contenuti della DSU secondo quanto specificato art. 3 c. 1 e al panorama dei benefici economici già goduti. Questa fase prevede inoltre la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza e dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b. **la predisposizione di un progetto** assistenziale individualizzato condiviso che, rispettando i principi di appropriatezza ed efficacia, preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, con particolare riferimento all'onere della ricerca attiva di un lavoro. A tal fine sarà necessario che il cittadino presenti il Patto di lavoro sottoscritto con il CPI attivo;
 - c. **la verifica periodica**, rapportata alla durata dell'intervento stesso, degli impegni assunti dalla persona o dal nucleo familiare e degli esiti dell'intervento;
 - d. **la sospensione del progetto** e, conseguentemente, dell'intervento, qualora il nucleo familiare non collabori alla sua realizzazione e presenti atteggiamenti e posizioni di

rinuncia rispetto a un'autonoma capacità di guadagno, con particolare riferimento al rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro.

Art. 8 (Controlli)

1. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuati su un ***campione pari ad almeno il 20% dei nuclei familiari beneficiari dell'intervento*** e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi circa la loro veridicità.
2. Le modalità di effettuazione dei controlli possono essere regolamentate in uno ***specifico disciplinare adottato dalle Amministrazioni competenti***, così come previsto dall'articolo 35 del *"Regolamento per l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali"*.
3. **L'effettuazione dei controlli** previsto ai precedenti commi 1 e 2 saranno realizzati da specifico ufficio/staff all'interno di ogni Amministrazione Comunale.
4. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato o in caso di difformità riscontrata nella certificazione ISEE l'ufficio/staff contatta il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Gli esiti definitivi di tale controllo devono essere comunicati al Servizio Sociale Professionale.

Art. 9 (Sanzioni)

1. A norma dell'articolo 35 del *"Regolamento per l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali"*, qualora dal controllo effettuato sia accertata la non veridicità della dichiarazione presentata, il Comune erogatore dell'intervento provvede a dichiarare l'immediata decadenza dal beneficio e a recuperare le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.
2. Nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 10 (Monitoraggio)

1. L'intervento di sostegno economico di cui al presente disciplinare, è oggetto di monitoraggio e di valutazione di impatto, secondo le modalità individuate dalla Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno.